

Direttiva 2020/1057



Regolamento 2020/1054



Regolamento 2020/1055

Il distacco dei lavoratori è una conseguenza dei principi fondamentali della libera circolazione, della libertà di istituzione e della libera prestazione dei servizi previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

È considerato lavoratore

distaccato una persona che

presta temporaneamente i servizi

precedentemente stabiliti in un

altro Stato membro (denominato

Paese ospitante), escluso il proprio

Paese di origine.



Direttiva sul distacco dei lavoratori 2020/1057



Regolamento 2020/1054 Regolamento 2020/1055

Un conducente nel settore del trasporto su strada è considerato "distaccato" se fornisce uno dei servizi di trasporto elencati di seguito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita l'azienda del datore di lavoro:



Servizi transfrontalieri, Cross-trade, [servizi cross-trade non bilaterali]: sono servizi di trasporto tra due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, ad eccezione del paese in cui è stata costituita l'azienda del vettore.

Servizi di cabotaggio: comprendono i servizi di trasporto a livello nazionale per conto terzi, forniti temporaneamente sul territorio dello Stato membro ospitante da parte di un fornitore la cui azienda è stata costituita in un altro Stato membro.

Nella tratta iniziale o ultima di taluni servizi di trasporto combinato, purché la tratta non sia un servizio non bilaterale o di cabotaggio.

Nei servizi aggiuntivi di carico e/o scarico limitati.

Durante il viaggio iniziale o finale relativo al servizio di trasporto combinato.

Contrariamente a quanto sopra, il conducente non viene considerato distaccato nei seguenti casi, in cui è necessario che il conducente effettui manualmente il passaggio di frontiera:

> Nei servizi di trasporto bilaterale internazionale, sulla base di un contratto di trasporto dallo Stato membro in cui è stato costituito il prestatore di servizi verso un altro Stato membro o paese terzo, o da un altro Stato membro o paese terzo allo Stato membro in cui opera l'autotrasportatore.

Durante il transito attraverso il territorio degli Stati membri senza effettuare attività di carico o scarico.



















